

## CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI COMUNALI

REPERTORIO COMUNALE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

L'anno 2012 (duemiladodici) il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

Premesso:

- che l'Amministrazione intende avvalersi della collaborazione della cooperativa sociale Cooperativa \_\_\_\_\_ per la gestione dei servizi socio-educativi comunali rivolti in particolare ai cittadini residenti nel territorio di Castelnuovo del Garda in conformità alla Legge Regionale 23/2006 e alla deliberazione della Giunta Regionale n. 4189 del 18/12/2007 di approvazione dell'“Atto di indirizzo per la regolamentazione dei rapporti tra soggetti pubblici e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alle cooperative sociali”;
- che con l'affidamento a tale cooperativa delle attività oggetto della convenzione l'Amministrazione si pone come obiettivo la gestione dei servizi socio-educativi attraverso un'impresa sociale specializzata instaurando un rapporto bilaterale di regolamentazione con forme che prescindono dalle tipizzazioni di evidenza pubblica;
- che la cooperativa è stata individuata mediante procedura di gara;
- che la cooperativa presenta inoltre i criteri prescritti dall'art. 12, comma 2 della L.R. 23/2006;
- che la cooperativa è costituita in forma di cooperativa sociale ai sensi della legge 381/1991 e della legge regionale 23/2006;
- che l'Amministrazione ha individuato l'idonea procedura per l'affidamento del servizio tra quelle previste dalla citata deliberazione della Giunta Regionale n. 4189 del 18/12/2007, nel rispetto dei dettami di cui agli articoli 10, 12, 14 e 15 della legge della Regione Veneto n. 23/2006;
- che come precisato da tale DGRV la scelta di gestione del servizio mediante convenzione diretta avviene in conformità delle disposizioni di cui: artt. 117 e 118 della Costituzione, L. 381/91, L. 328/2000 e DPCM 30 marzo 2001, D.Lgs. 163/2006, L.R. 5/1996, L.R. 23/2006 e trova concretizzazione in rilevate esigenze di natura sociale, tecnico-organizzativa ed economiche da parte della pubblica amministrazione;

### **Tutto ciò premesso:**

Vista la L.R. 5/1996

Vista la L. 328/2000; e DPCM 30/3/2001;

Visto il D.Lgs. 163/2006;

Vista la L.R. n. 23/2006

Vista la D.G.R. n. 4189/2007

### **Tra il COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA**

Con sede legale in Castelnuovo del Garda, Piazza degli Alpini 4 – P. I.V.A. 00667270235 rappresentato dalla D.ssa Ornella RIZZI, nata a Bussolengo (VR) il 05.04.1965, che agisce in questo atto in qualità di Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, giusto agli atti e che nel proseguo dell'atto verrà indicata come Comune,

### **e la COOPERATIVA \_\_\_\_\_**

con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ – P. I.V.A. \_\_\_\_\_, iscritta alla sezione A dell'Albo Regionale delle Cooperative sociali con prot. numero \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ nella persona del suo legale rappresentante \_\_\_\_\_,

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, abilitata alla sottoscrizione del presente atto, e che nel proseguo dell'atto verrà indicata come Concessionario

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - OGGETTO**

La presente convenzione ha per oggetto la gestione di interventi socio-educativi a sostegno delle famiglie di Castelnuovo del Garda, servizi di animazione del territorio rivolti in particolare alla popolazione giovanile. Gli interventi socio-educativi anzidetti sono rivolti a famiglie con minori, di età compresa tra 0 e 18 anni, che manifestano difficoltà nel processo di crescita, nelle relazioni familiari e/o in altri contesti sociali, in particolar modo in ambito scolastico. Gli interventi educativo-animativi si rivolgono a tutta la comunità e in particolare ai minori e ai giovani per promuovere la socialità e la crescita armonica. Gli interventi delle politiche giovanili sostengono la capacità di scelta, l'autonomia e la possibilità di protagonismo dei giovani.

### **ART. 2 - SERVIZI SVOLTI**

Il Comune affida alla Cooperativa la realizzazione di servizi nell'area socio-educativa a favore di minori, come specificati nell'allegato (D), previa deliberazione di Giunta Municipale di autorizzazione del singolo servizio. Tenuto conto in ogni caso delle effettive e reali esigenze del Comune, il numero dei servizi e le ore sono determinate esclusivamente dal Comune che si riserva la facoltà insindacabile di variare in aumento o in diminuzione i servizi e le ore tenendo conto dei seguenti limiti e principi:

- a) in aumento, deve essere garantita in modo assoluto la preventiva copertura di spesa;
- b) resta inteso che qualora venga meno la necessità da parte del Comune di uno o più servizi, i medesimi possono essere sospesi o interrotti dal Comune stesso e conseguentemente il corrispettivo, è da intendersi riferito esclusivamente all'effettiva prestazione svolta e non spetteranno alla Cooperativa indennizzi o risarcimenti di sorta.

Qualora durante la gestione dei servizi, a suo insindacabile giudizio, il Comune dovesse verificare la necessità di integrare la gestione stessa con ulteriori prestazioni ed attività di natura complementare inerenti ai servizi socio educativi, potrà affidare le stesse, con atto formale, alla Cooperativa.

Il Comune quale responsabile dei servizi mantiene le proprie funzioni di indirizzo e coordinamento e determina le modalità tecniche ed organizzative per il funzionamento del servizio stesso.

### **ART. 3 - FINALITA' ED OBIETTIVI DEL SERVIZIO**

I servizi socio-educativi si dividono in servizi per il disagio e servizi per l'agio, tutti coordinati dall'educatore dell'Az. Ulss 22 in servizio presso il Comune e decisi all'interno delle finalità annuali del Progetto Giovani, minori e famiglie.

I servizi rivolti al disagio si pongono all'interno di un progetto globale di sostegno alla famiglia ed al minore e si articoleranno in interventi specifici sul contesto familiare ed in altri contesti rilevanti del minore, attivati anche da altri servizi o comunque in collaborazione con questi. Hanno come obiettivi generali: accompagnare i minori verso una crescita armonica ed equilibrata, aumentare e migliorare le loro capacità relazionali; recuperare e rinforzare le risorse presenti nel nucleo familiare e nell'ambito sociale di riferimento; facilitare l'integrazione socio-culturale dei minori e dei nuclei familiari, nel rispetto delle loro tradizioni culturali e religiose.

I servizi rivolti all'agio hanno come obiettivi generali: sostenere le famiglie, sostenere il protagonismo dei giovani, sostenere le associazioni presenti sul territorio, sviluppare nuove progettualità co-partecipate, mantenere e sviluppare gli spazi di aggregazione e socializzazione.

#### **ART. 4 - DURATA**

I servizi di cui alla presente convenzione avranno una durata di anni 1 (uno) decorrente dal 13.06.2012, fatto salvo il diritto di recesso, risoluzione o cessazione anticipata. La convenzione alla scadenza potrà essere rinnovata ad esclusiva discrezione dell'Amministrazione Comunale.

La convenzione potrà essere prorogata a richiesta del Comune per il tempo necessario per addivenire a nuova aggiudicazione dei servizi. Verificandosi tale necessità, la Cooperativa avrà l'obbligo di continuare i servizi alle condizioni convenute fino a quando il Comune non avrà provveduto a stipulare un nuovo contratto e comunque non oltre 6 (sei) mesi dalla scadenza del vincolo contrattuale.

#### **ART. 5 - CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo orario per l'esecuzione dei servizi affidati è pari ad euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) più IVA 4% orarie per il livello C1 contratto CCNL Cooperative Sociali, da corrispondere mensilmente alla Cooperativa sulla base delle prestazioni richieste ed effettuate mensilmente e su presentazione di rendicontazione e documentazione di spesa sottoscritta dal referente tecnico e attestante il regolare svolgimento del servizio. Il corrispettivo presunto annuale per l'esecuzione dei servizi dal 13.06.2012 al 12.06.2013 è pari ad euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) oltre iva al 4% e così in totale euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

Il Comune provvederà al pagamento dei compensi direttamente alla Cooperativa sulla base di regolari contabilità mensili.

I pagamenti verranno eseguiti sulla base degli interventi orari effettivamente eseguiti, dietro presentazione di fattura emessa a norma di legge, e successiva liquidazione da parte del responsabile del procedimento, che dovrà verificare l'esatta e regolare esecuzione dei lavori realizzati. I pagamenti verranno effettuati entro giorni 60 (sessanta) dal ricevimento delle fatture, una volta accertata la loro regolarità. Eventuali irregolarità nelle fatture o nelle liquidazioni richieste devono essere formalmente comunicate alla Cooperativa entro giorni 30 (trenta) dalla loro presentazione; i termini di pagamento sono conseguentemente interrotti fino della documentazione di spesa.

In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 la Cooperativa dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto. L'appaltatore dichiara inoltre che ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Tutti i pagamenti inerenti il presente contratto compresi tutti i rapporti negoziali accessori avverranno secondo quanto disposto dalla legge 136/2010 e conterranno il seguente codice **CIG 421927932D**.

Le parti danno atto altresì che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, determina la risoluzione di diritto del contratto.

#### **ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI**

Il numero di operatori, la quantità e le modalità della loro presenza sono concordate con l'educatrice professionale dell'Az. Ulss 22 in servizio presso il Comune.

La Cooperativa si impegna a rendersi disponibile ad effettuare eventuali ore aggiuntive o a mettere a disposizione ulteriori operatori in caso vi siano nuove situazioni da seguire o si renda necessario aumentare il numero delle ore svolte di cui alla presente convenzione.

In caso contrario, ovvero se dovessero diminuire i casi da seguire o il numero delle ore necessarie per lo svolgimento dei servizi, la Cooperativa effettuerà solamente le ore ed i servizi effettivamente ed esplicitamente richiesti dall'Amministrazione Comunale, con conseguente riduzione proporzionale del compenso.

Si precisa che ad ogni buon conto che per "ora di servizio" si intende il periodo di tempo effettivamente trascorso per la realizzazione del servizio presso l'utente o presso i centri aggregati con esclusione, pertanto del tempo impiegato per gli spostamenti.

L'attivazione e la cessazione dei vari servizi sono di competenza del Comune ed avverrà con apposito provvedimento della Giunta Municipale su proposta del Servizio sociale ed educativo comunale. Il calcolo del monte ore del servizio comprenderà le ore di attività diretta con l'utenza e le ore necessarie per gli incontri con il servizio sociale (programmazione, coordinamento e verifica).

I luoghi dove saranno svolti i servizi cambieranno a seconda delle situazioni specifiche e delle disponibilità di edifici del Comune.

Nel più ampio ambito della funzione socio-educativa relazionale, i compiti richiesti all'operatore verranno determinati sulla base del progetto educativo specifico che verrà concordato con il Servizio Educativo Comunale.

La Cooperativa dovrà nominare un coordinatore responsabile dei servizi convenzionati in qualità di referente tecnico – organizzativo – amministrativo in ordine alle attività oggetto della presente convenzione.

Il coordinatore curerà:

- a) l'organizzazione degli orari dei servizi e conseguentemente di lavoro degli operatori, compatibilmente con le indicazioni fornite dal Servizio Educativo Comunale e quindi alle necessità degli utenti in relazione alle fasce orarie previste;
- b) la scelta degli operatori da adibire ai singoli servizi seguendo le indicazioni del Servizio Educativo Comunale, anche in relazione all'abbinamento utenti - operatore, data l'importanza delle caratteristiche professionali e personali necessarie ad affrontare i casi specifici;
- c) l'organizzazione delle sostituzioni per assenze degli operatori in ferie, permesso, malattia in accordo con il Servizio Educativo Comunale e con le necessità dell'utenza;
- d) l'adozione di idonee forme di controllo delle presenze degli operatori presso i rispettivi utenti.

Al fine di garantire l'ottimizzazione e la massima efficacia dei servizi erogati, tra la Cooperativa ed il Comune dovranno essere effettuati incontri periodici allo scopo di monitorare il servizio.

La Cooperativa si impegna ad eseguire il servizio in conformità a quanto previsto dal presente atto e secondo le leggi ed i regolamenti in materia di servizi Pubblici, le direttive dei Servizi Sociali comunali, nonché secondo le norme del Codice Civile; non potrà, senza il permesso dell'Amministrazione comunale apportare qualsiasi tipo di innovazione. Ogni eventuale modificazione pertanto dovrà essere concordata con il Comune di Peschiera.

La Cooperativa si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni di cui all'art. 2 con un'idonea organizzazione aziendale, ed in particolare il personale adibito deve essere in possesso dei requisiti professionali nazionali e regionali in merito al servizio ed alle mansioni da svolgere.

La Cooperativa è tenuta inoltre a presentare mensilmente, unitamente alla fattura, oltre che i cartellini vistati degli educatori/operatori/coordinatori, il rendiconto complessivo delle ore fatte e suddivise per servizio.

#### **Art. 7 - TRASPORTO**

La Cooperativa dovrà garantire l'accompagnamento dei minori e, in casi particolari, dei genitori negli spostamenti necessari e richiesti dal Progetto Socio-educativo, previa valutazione dell'educatrice e assistente sociale competente sul caso.

Il trasporto potrà essere svolto dagli operatori in base a quanto ritenuto opportuno nel Progetto Educativo.

Il trasporto potrà essere effettuato mediante:

- a) mezzo pubblico, qualora i tempi ed i collegamenti lo consentano, con rimborso del costo del biglietto per l'operatore;
- b) scuolabus;
- c) automezzo messo a disposizione dal Comune;

#### **ART. 8 - REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI - VERIFICA DA PARTE DEL COMUNE**

La Cooperativa dovrà garantire il servizio con operatori qualificati che possiedano uno dei seguenti requisiti minimi elencati in ordine di preferenza:

- a. diploma di laurea in ambito sociale o pedagogico;
- b. diploma di scuola media superiore e almeno il 50% degli esami superati positivamente in un corso di laurea in ambito sociale o pedagogico
- c. diploma di scuola media superiore ed esperienza acquisita nel settore dei servizi rivolti ai minori;

Per garantire continuità di servizio ai minori, si dovrà comunque dare precedenza agli operatori che hanno prestato servizio per il Comune nell'anno scolastico precedente sulla base delle indicazioni dei Servizi Sociali del Comune.

Entro 15 giorni dalla richiesta del Servizio Sociale del Comune dell'attivazione dell'intervento (individuale o di gruppo), la Cooperativa dovrà trasmettere il nominativo, le qualifica ed il curriculum di ciascun operatore che intende utilizzare per lo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato.

Analoga comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazione del personale impiegato, entro il termine di giorni 5 da ciascuna variazione.

Il Comune, entro 10 giorni dal ricevimento dei dati sopra citati, potrà disporre la non utilizzazione di quelle persone prive dei requisiti descritti e/o che ritenesse, a proprio insindacabile giudizio, non idonee. Trascorso detto periodo senza che il Comune si sia espresso, la Cooperativa potrà utilizzare gli operatori indicati.

La Cooperativa assicurerà la sostanziale continuità del servizio da parte degli educatori, fatti salvi i periodi di ferie e malattia durante i quali gli operatori dovranno essere tempestivamente sostituiti senza nessun costo aggiuntivo per il Comune. In tal caso, la comunicazione al Comune, dovrà essere effettuata subito dopo la sostituzione dell'operatore e l'Amministrazione Comunale potrà disporre anche l'immediata non utilizzazione ulteriore dell'operatore.

#### **ART. 9 – SOSTITUZIONE DELL'OPERATORE**

La sostituzione dell'operatore dovrà essere concordata con il Servizio Educativo Comunale, assicurando il passaggio delle informazioni tra l'operatore titolare ed il sostituto.

Il Comune, in qualsiasi momento, potrà esigere, previo esame della situazione e delle controdeduzioni, la sostituzione dell'operatore che a suo insindacabile giudizio ritenesse non idoneo a continuare a svolgere i servizi affidati.

La Cooperativa dovrà provvedere alla sostituzione dell'operatore entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel precedente articolo.

#### **Art. 10 - FORMAZIONE**

In relazione alla formazione degli operatori, la Cooperativa dovrà attivare a proprie spese obbligatoriamente annualmente almeno un corso di formazione, direttamente oppure potrà aderire ad iniziative esterne di formazione ed aggiornamento degli operatori impegnati nel Servizio oggetto della presente convenzione. Il corso sarà pagato dalla cooperativa e le ore di presenza degli operatori saranno anch'esse a carico della cooperativa per un minimo di 6 ore annuali per ciascun operatore. Le iniziative dovranno concernere argomenti inerenti i servizi oggetto della presente convenzione e essere concordate con i servizi socio-educativi del Comune.

Il Comune potrà, a sua volta, organizzare attività di formazione ed aggiornamento professionale.

#### **ART. 11 - SOSPENSIONE**

I servizi non possono essere sospesi se non per causa di forza maggiore. E' comunque fatto obbligo alla Cooperativa di comunicare con lettera R.R. i casi fortuiti o di forza maggiore che rendessero incomplete le prestazioni e il Comune ha diritto di contestare, motivando i casi.

In caso di sciopero del personale dipendente della cooperativa, la stessa dovrà comunicare all'Amministrazione, con un congruo preavviso, l'assenza del personale al fine di consentire la riorganizzazione o sospensione dei servizi.

Nei caso di sospensione od interruzione di uno o di tutti i servizi al di fuori delle ipotesi di cui sopra, la Cooperativa è tenuta al risarcimento dei danni. In tale ultima ipotesi il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione della convenzione per fatto e colpa della Cooperativa.

## **ART. 12 - POSIZIONE - RAPPORTO DELL'OPERATORE RISPETTO ALLA COOPERATIVA - INDICAZIONI IN MERITO ALLA SICUREZZA**

Il Comune non ha alcun obbligo nei confronti degli operatori anche volontari impiegati dalla Cooperativa e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento dei servizi, dovessero subire o procurare ad altri..

La Cooperativa è obbligata ad applicare a tutte le persone che utilizzerà per il servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal CCNL Cooperative Sociali, nonché ad adempiere ad ogni altro obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa del territorio afferente la presente convenzione.

In caso di inottemperanza agli obblighi, si procederà alla sospensione dei pagamenti fino a quando l'ispettorato del lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti non sono stati regolarmente adempiuti. E' fatto obbligo alla Cooperativa e spetta esclusivamente ad essa, senza alcun onere presente e futuro per il Comune, curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali, contrattuali e di sicurezza e prevenzione degli infortuni disposte a favore di detto personale e dei sostituti, sia esso dipendente o socio, secondo i livelli previsti dal vigente CCNL del Settore per la qualifica prevista. In caso di inosservanza di quanto sopra disposto, il contratto verrà risolto, esclusa qualsiasi richiesta di risarcimento da parte della Cooperativa e fatta salva la possibilità per l'Amministrazione comunale di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Al Comune resta comunque la facoltà di richiedere in merito opportuni chiarimenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro.

La Cooperativa deve essere in possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2 del D.Lgs. n. 81/2008.

Spetta alla Cooperativa affidataria informare i titolari della patri potestà degli utenti circa le attività svolte nei centri e provvedere affinché queste siano compatibili con lo stato di salute di ogni utente.

Spetta alla Cooperativa affidataria garantire che tutto il personale impiegato abbia una formazione idonea in relazione all'attività che andrà a svolgere, anche per quanto riguarda gli aspetti della salute e della sicurezza.

Spetta alla Cooperativa affidataria assicurare la presenza durante i propri servizi di personale formato per interventi antincendio ai sensi del D.M. 10/3/1998, in numero idoneo.

Gli edifici scolastici ove opererà la Cooperativa affidataria sono muniti di estintori/manichette per lo spegnimento di principi di incendio. Spetta alla Cooperativa medesima rapportarsi con il Dirigente scolastico per assicurarsi l'eventuale disponibilità di detti presidi.

E' fatto divieto alla Cooperativa affidataria svolgere attività che aumentino il rischio incendio rispetto a quello esistente negli immobili in cui si svolgeranno le attività.

Il personale della Cooperativa affidataria dovrà essere formato per interventi di PRIMO SOCCORSO ai sensi del D.M. 388/2003. Spetta alla Cooperativa affidataria munirsi dei presidi previsti dal D.M. 388/2003 (cassette di pronto soccorso) laddove mancanti.

La Cooperativa affidataria dovrà utilizzare esclusivamente attrezzature e materiali muniti di marchiatura CE, garantendone la sicurezza, l'utilizzo secondo le indicazioni del costruttore e la loro gestione in sicurezza, sollevando al riguardo il Comune e l'Istituto Comprensivo da qualsiasi responsabilità.

E' fatto divieto alla Cooperativa affidataria utilizzare attrezzature/materiali presenti nelle scuole per il quale non abbia avuto esplicita autorizzazione da parte del Dirigente scolastico.

Spetta alla Cooperativa affidataria rapportarsi con l'Istituto Comprensivo Statale di Castelnuovo del Garda al fine di concordare ed adottare specifici PIANI DI EMERGENZA per ciascuno stabile utilizzato in riferimento alla presente convenzione e coordinare gli eventuali interventi di evacuazione.

## **ART. 13 - VOLONTARIATO**

Potranno essere impiegati volontari, volontari di servizio civile nazionale e tirocinanti, questi ultimi frequentanti corsi regionali o universitari, che intendano offrire la loro collaborazione, svolgendo attività

di supporto nei servizi attivati in virtù del presente atto. L'utilizzo di volontari e tirocinanti a disposizione della Cooperativa dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune il quale non ha alcun obbligo nei confronti degli stessi.

I volontari e tirocinanti non potranno essere considerati operatori né potranno sostituirli, anche solo temporaneamente o limitatamente a determinate attività.

#### **ART. 14- AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO**

In caso di mancata, inesatta o carente realizzazione dell'attività convenzionata, il Comune interviene a garanzia del risultato ed in virtù del contratto sostitutivo, anche mediante l'affidamento a terzo del servizio in questione, con oneri e spese a carico della Cooperativa e fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **ART. 15 - VERIFICHE**

Il Comune effettua alla presenza della Cooperativa controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare:

1. la rispondenza delle attività svolte a quanto previsto dalla presente convenzione e alle indicazioni del Comune stesso;
2. il rispetto degli standard operativi e di qualità, derivanti dai principi di serietà, professionalità e diligenza oltre a quelli concordati con il Comune;
3. il rispetto delle norme contrattuali e previdenziali nei confronti del personale impiegato.

Le verifiche di ogni singolo servizio educativo saranno assicurate da:

- incontri almeno trimestrali tra il Servizio Socio -Educativo Comunale, l'operatore ed altri servizi coinvolti nei progetti;
- incontri periodici tra il Servizio Socio – Educativo Comunale e il coordinatore della cooperativa;
- relazioni annuali di verifica da parte dell'operatore salvo situazioni particolari.

Il Comune, in caso di inadempienza degli operatori, informa tempestivamente la Cooperativa affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto assolvimento delle prestazioni nei tempi e nei modi indicati, anche con la sostituzione dell'operatore se richiesto dal Comune.

#### **ART. 16 - CONTROLLI E RILIEVI E PENALITA'**

La vigilanza sull'espletamento del servizio competerà all'Amministrazione Comunale per tutto il periodo di affidamento dei servizi con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

A tale scopo la Cooperativa è tenuta a fornire al personale comunale tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.

In ogni caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti in esecuzione alla presente convenzione, la Cooperativa, oltre all'obbligo di ovviare entro un termine stabilito all'infrazione contestata, dovrà corrispondere al Comune una penale contrattuale di Euro 150,00.= (Euro centocinquanta/00) per ogni infrazione ovvero, nel caso di violazioni contrattuali perduranti nel tempo, di Euro 150,00.= (Euro centocinquanta/00) per ogni giorno di violazione.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà del Comune di chiedere il risarcimento del danno ulteriore eccedente l'importo della penale come sopra quantificata.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale la Cooperativa avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro giorni 10 (dieci) , sulle quali l'Amministrazione Comunale deciderà in via definitiva nei trenta giorni successivi.

Il Comune, fatta salva la prova di maggior danno, procederà al recupero delle penali mediante ritenuta diretta sui crediti o sulla cauzione, che, in quest'ultimo caso, dovrà essere reintegrata entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data del prelievo.

E' fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall'articolo 19.

### **ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO**

I servizi oggetto della presente convenzione non possono essere ceduti a terzi senza l'espressa autorizzazione del Comune.

Ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è fatto assoluto divieto di subappaltare, in tutto o in parte, i servizi oggetto della presente convenzione.

### **ART. 18 - RECESSO**

Entrambi gli stipulanti hanno facoltà di recedere dal contratto prima di ogni scadenza annuale con preavviso di 2 (due) mesi tramite lettera raccomandata.

E' comunque, fatta salva la possibilità di recedere dal contratto in ogni momento con il consensuale accordo tra le parti.

Il recesso non comporterà alcun indennizzo o risarcimento di alcun genere nei confronti dei contraenti.

Alla Cooperativa sarà attribuito in deroga all'art. 1671 del C.C. a tacitazione di ogni pretesa in ordine al recesso, solo l'intero corrispettivo riferito ai servizi effettivamente svolti.

### **ART. 19 - RISOLUZIONE**

La Cooperativa potrà avvalersi della facoltà di risoluzione dal contratto in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili. In tale caso potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del Codice Civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. La Cooperativa qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta dovrà dimostrare tale situazione al Comune con dati inconfutabili.

Il Comune si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.

Il Comune ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del rapporto contrattuale, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni.

Sono causa di risoluzione di diritto del contratto:

- a) mancato reintegro della cauzione qualora il Comune abbia dovuto avvalersene in misura totale o parziale per inadempimento contrattuale;
- b) subappalto o cessione a qualsiasi titolo del contratto;
- c) violazione anche di una sola norma legislativa e regolamentare sulla sicurezza e sulla tutela dei lavoratori e degli utenti;
- d) mancato versamento dei contributi assicurativi e previdenziali per il personale dipendente, collaboratore o socio;
- e) interruzione o sospensione del servizio escluse cause di forza maggiore o autorizzazioni scritte del Comune.
- f) qualora a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, la Cooperativa persista nelle inadempienze rilevate.
- g) in caso di fallimento o sottoposizione a procedura concorsuale, frode ed evasione fiscale;
- h) grave inadempimento contrattuale della Cooperativa ai sensi dell'art. 3, 6, 8, 9 e 12;

In caso di risoluzione di diritto il Comune incamererà la cauzione prestata fatto salvo il risarcimento del maggiore danno imputabile alla Cooperativa.

Fatta salva la risoluzione di diritto del contratto e l'applicazione dell'art. 16 del capitolato, per qualsiasi inadempimento contrattuale il Comune ha la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto ed in tale caso il Comune incamererà la cauzione prestata fatto salvo il risarcimento del maggiore danno imputabile all'impresa Aggiudicataria.

### **Art. 20 - DECADENZA**

Il Comune potrà provvedere alla dichiarazione di decadenza della convenzione di servizio qualora:

- a) La Cooperativa ponga in essere atti che, in modo diretto od indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali della convenzione.

- b) scioglimento della cooperativa da parte dell'autorità governativa;
- c) cancellazione dell'Albo Regionale delle cooperative sociali;

### **ART. 21 - CAUZIONE**

La Cooperativa, al momento della stipula del presente contratto ha prestato, a garanzia delle obbligazioni indicate in convenzione, una cauzione definitiva mediante idonea polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ nella misura del 10% (dieci) del valore globale del contratto, secondo le modalità stabilite dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

Tale cauzione è stata prestata a garanzia di ogni adempimento della Cooperativa assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempimento contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.

La cauzione potrà essere trattenuta in caso di omesso versamento dei contributi delle assicurazioni sociali da parte della Cooperativa affidataria, in misura pari all'ammontare dell'omesso versamento.

Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, la Cooperativa deve provvedere al reintegro entro 30 giorni.

Resta inteso che l'eventuale mancato rinnovo automatico della polizza viene inteso come grave inadempimento contrattuale, con conseguente piena ed assoluta facoltà dell'Ente di revocare la presente convenzione. -

Il Comune, fatti salvi i diritti che la legge le assicura in materia di contratti, avrà la facoltà di rivalersi di propria autorità sulla cauzione, per le spese e per i danni che dovesse subire per l'inadempimento agli obblighi contrattuali da parte della Cooperativa.

Potrà inoltre avvalersi della cauzione prestata, fatti salvi i maggiori danni, per i seguenti motivi:

- pagamento delle penali fissate all'art. 16 della presente convenzione.
- risoluzione di fatto e di diritto ai sensi dell'art. 19 della presente convenzione
- decadenza ai sensi dell'art. 20 della presente convenzione.
- copertura delle spese conseguenti al ricorso d'ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento della Cooperativa.
- copertura delle spese di indizione di una nuova gara per il riaffidamento dei servizi oggetto della convenzione in caso di risoluzione anticipata del contratto.

### **ART. 22 - ASSICURAZIONI**

La Cooperativa ha stipulato con onere a proprio carico, idonea polizza infortuni cumulativa \_\_\_\_\_ in favore degli operatori del servizio, dei volontari, dei volontari di servizio civile nazionale e dei tirocinanti impegnati, in relazione alle attività oggetto dell'appalto. Detta polizza assicurativa dovrà garantire: 50.000,00 Euro in caso di morte, 50.000,00 Euro in caso di invalidità permanente. La garanzia vale esclusivamente per gli infortuni che gli Assicurati, partecipanti alle attività tutte indicate nella presente convenzione subiscono nello svolgimento dell'attività effettuate per conto del contraente che può aver luogo anche presso le abitazioni dei minori ed eventuali altri luoghi, preventivamente segnalati, come ad esempio in occasione di uscite didattiche, gite anche fuori del territorio del Comune di Castelnuovo del Garda.

E' fatto obbligo alla Cooperativa di produrre al Comune di Castelnuovo del Garda prima dell'inizio dello svolgimento del servizio copia della polizza assicurativa di cui sopra.

La Cooperativa si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel servizio.

Le eventuali polizze assicurative degli utenti saranno stipulate solo su richiesta dei genitori e gestite esclusivamente dal servizio educativo Comunale.

### **ART. 23 - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE PER DANNI AGLI ASSISTITI, AGLI OPERATORI ED AI TERZI**

La Cooperativa risponderà direttamente di tutti gli eventuali danni accertati, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone e/o cose che risultassero prodotti dal personale da essa dipendente nello svolgimento delle loro mansioni.

E' pertanto esclusa qualsiasi responsabilità anche in solido del Comune di Castelnuovo del Garda per danni involontariamente cagionati a terzi per infortuni e per qualsiasi risarcimento richiesto da terzi che dovessero derivare dalla esecuzione del presente contratto.

A tal fine la Cooperativa provvede a consegnare al Comune copia della polizza di responsabilità civile e penale \_\_\_\_\_ per danni agli assistiti, operatori e terzi con un massimale di importo non inferiore ad euro 1.500.000,00.

La presenza del personale del Comune di Castelnuovo del Garda ed in particolare del servizio sociale, i controlli e le verifiche da esso eseguite non sollevano la Cooperativa dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona riuscita delle prestazioni ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali né agli obblighi e responsabilità incombenti in forza di leggi, regolamenti e norme in vigore.

#### **ART. 24 – TUTELA PRIVACY**

I servizi previsti dalla presente convenzione, ancorché gestiti dalla Cooperativa per conto del Comune sono servizi pubblici comunali.

E' vietata qualsiasi forma di pubblicità del servizio svolto per conto del Comune da parte della Cooperativa.

Secondo la normativa vigente il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

1. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge per l'affidamento di appalti pubblici.
2. Il conferimento dei dati richiesti, sia in sede di gara sia ad avvenuta aggiudicazione, ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che:
  - a) Per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, la Cooperativa concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesti, a pena esclusione dalla gara medesima.
  - b) Per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la Cooperativa che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti sarà sanzionata con la decadenza dall'aggiudicazione.
3. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
  - a) Al personale dipendente dell'amministrazione comunale, responsabile del procedimento o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio.
  - b) Ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di lavori pubblici.
4. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.
5. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
6. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l'esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la loro origine, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata nonché ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima, blocco in caso di trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento, al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, come previsto dall'art. 7 D.Lgs. 196/2003.
7. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castelnuovo del Garda (VR) con sede legale in Piazza degli Alpini 4.

**ART. 25 - CONTROVERSIE**

Le eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione sono rimesse al Foro di Verona. Le parti, ai fini della presente convenzione, eleggono a domicilio il Comune di Castelnuovo del Garda.

In pendenza della risoluzione di qualsiasi controversia la cooperativa non potrà sospendere i servizi oggetto della convenzione.

**ART. 26 - SPESE**

Tutte le spese, diritti (calcolati al 50% per le organizzazioni onlus come da deliberazione n. 12/AUT/2006 della Corte dei Conti del 07/07/2006) e imposte inerenti o conseguenti la stipula della presente convenzione, sono posti a carico della cooperativa.

**ART. 27 - DECORRENZA**

La presente convenzione mentre è immediatamente vincolante nei confronti della cooperativa impegna l'Amministrazione Comunale solo con la stipula della medesima e previa esecutività della deliberazione di approvazione.

Copia della presente convenzione sarà inviata a cura dell'Ente alla struttura regionale competente

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DI AREA**

D.ssa Ornella Rizzi

\_\_\_\_\_